

Prot., vedi segnatura

Genova, vedi segnatura

- Al personale docente
- Al personale A.T.A.

*Oggetto:* autorizzazioni all'esercizio di altre attività lavorative.

**Si ricorda al personale docente e ATA a tempo pieno e a part time interessato all'esercizio, anche occasionale, di altre attività lavorative, alla luce della normativa vigente, in particolare per quanto previsto dall'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dalle circolari della Funzione Pubblica applicabili al settore scolastico, di richiedere al più presto la prevista autorizzazione al Dirigente scolastico, indicando in modo esaustivo la natura dell'attività e gli impegni che comporta lo svolgimento della stessa in modo da consentire l'oggettiva valutazione della compatibilità con il ruolo svolto nella scuola e con i relativi impegni.**

In base alla normativa vigente, al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di servizio, risulta assolutamente precluso:

- lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- l'esercizio di attività d'impresa, commerciale e professionale.

#### **Le attività compatibili non soggette ad autorizzazione**

Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione.., è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (non necessitano di autorizzazione);
- attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per

motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);

- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

#### **Part time con orario di lavoro non superiore al 50%**

Al personale in part time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro – generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – pur con il rispetto di due limiti specifici:

1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività dell'istituto scolastico;
2. è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Per tale personale non è necessario chiedere l'autorizzazione all'amministrazione.

#### **Part – time con orario di lavoro superiore al 50%**

la normativa è la medesima prevista per il personale a tempo pieno e per il personale a tempo determinato: ossia tutte le attività lavorative extra-istituzionali devono essere preventivamente autorizzate, anche se svolte occasionalmente, e la violazione del divieto di attività non autorizzata costituisce una giusta causa di licenziamento.

#### **Rapporto di lavoro a tempo determinato**

Al personale a tempo determinato si applicano le medesime norme sull'incompatibilità riguardanti le attività extraistituzionali svolte dal personale a tempo indeterminato ed a tempo parziale con orario di servizio superiore al 50%, anche se impiegato su spezzoni d'orario teoricamente paragonabili ad un tempo parziale.

#### **Lezioni private**

Al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto.

**Le autorizzazioni vanno richieste all'inizio di ogni anno scolastico.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Francesca Palmonella